

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1265

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRIPPA, RONCHI, SCALIA, RUTELLI, APUZZO, BETTIN,
DE BENETTI, GIULIARI, MATTIOLI**

Norme per la conversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa

Presentata l'8 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amministrazione statunitense ha deciso una riduzione del sette per cento per il bilancio della difesa per il 1992.

È solo il primo passo di un declino generalizzato delle spese militari della massima potenza militare dell'Occidente, declino che avrà ulteriori seguiti sino al 1997.

La tendenza in atto avrà immediate ripercussioni sull'industria statunitense produttrice di armamenti, con la chiusura di intere linee di produzione ed il conseguente licenziamento di migliaia di lavoratori.

Inoltre molti dei programmi, in stadio avanzato di realizzazione, verranno trasformati in veri e propri « esercizi di ri-

cerca tecnologica e fattibilità »: si arriverà sino allo stadio prototipico, ma non si passerà alla produzione di serie. Con questa impostazione si manterrà il *know how* e la supremazia tecnologica, ovviamente a discapito delle « tute blu ».

Dall'esempio statunitense emerge chiaramente la stretta relazione tra stanziamenti per la difesa armata e situazione occupazionale e tecnologica dell'industria produttrice di armamenti.

C'è chi obietta che tale situazione non è comparabile con quella italiana: gli USA nel passato decennio hanno investito ingentissime risorse in armamenti, procedendo ad un completo rinnovamento dei sistemi d'arma in dotazione alle forze armate statunitensi, mentre i vertici militari

italiani lamentano una obsolescenza accentuata dei mezzi in dotazione, giungendo a chiedere, nel documento sul nuovo modello di difesa, investimenti straordinari per 40.000 miliardi di lire nel prossimo decennio.

L'industria produttrice di armamenti italiana sta attraversando un periodo di profonda crisi e di tentativi di ristrutturazione.

Il venir meno dei mercati del terzo mondo, tradizionale sbocco dell'*export* dell'industria bellica italiana, la più che dimostrata incapacità di sfondare sui mercati occidentali e di reggere la concorrenza dei grandi gruppi europei e statunitensi sono fatti che sono sotto gli occhi di tutti e che risultano dalle analisi delle industrie del settore.

Le risposte date dalle aziende sono state contraddittorie, ma comunque sostenute da consistenti parti del mondo politico italiano.

Si è tentata da un lato la strada degli accorpamenti e delle sinergie tra aziende (a questo proposito è emblematico il caso della creazione della Alenia, nata dall'unione tra Selenia ed Aeritalia), che hanno portato come conseguenza immediata una grave crisi occupazionale nelle aziende interessate, con la riduzione di migliaia di posti di lavoro.

Altre aziende hanno scelto invece la via basata sul considerare i soggetti in esse occupati come variabile dipendente dalle esigenze produttive dell'azienda, che pervicacemente insiste in produzioni a carattere preminentemente militare.

A tal fine è emblematico il caso dell'Aermacchi, che dal settembre 1990 ad oggi si è « liberata » di oltre 600 dipendenti, a fronte di una situazione occupazionale che al 31 dicembre 1990, registrava 2.704 occupati.

La riduzione occupazionale dell'Aermacchi si accompagna alle seguenti scelte strategiche aziendali:

la scelta di investire in progetti civili (Dornier 328) che assicurino anche alleanze per produzioni nel settore militare. Le timide conversioni al civile sono quindi non alternative, ma funzionali alla continuazione della produzione militare;

la ricerca e sviluppo rimane incentrata sul militare, mentre si trascurano investimenti in ricerche nel settore civile che potrebbero aprire nuovi interessanti mercati (velivolo propulso ad idrogeno chimico, settore spazio).

Il tutto in un quadro che vede la produzione militare languire, tanto che:

la vendita di caccia AM-X va male, e l'ipotesi di esportazione verso la Thailandia non decolla. Inoltre i lotti destinati all'Aviazione militare italiana sono diminuiti, anche se risulta che siano state fornite all'azienda assicurazioni circa il benessere ad un aumento del costo unitario, e quindi dei margini di profitto, degli aerei che verranno comunque prodotti;

Aermacchi è inoltre impegnata nella corsa per aggiudicarsi il contratto per il nuovo *trainer* destinato alle forze armate statunitensi, che da parte loro hanno già dichiarato la riduzione del numero di velivoli richiesti e che chiederanno comunque consistenti contropartite, economiche e politiche, nel caso che la scelta cada su un velivolo non statunitense.

Il caso Aermacchi, rapidamente sopra esposto, dimostra come, in una situazione caratterizzata da una riduzione della tensione e dall'estinzione dei blocchi politico-militari che hanno caratterizzato il dopoguerra, l'industria bellica continui a puntare su produzioni a carattere militare a patto che:

vengano garantiti sostegni dal mondo politico ed istituzionale che diano segnali chiari, in termini di investimenti e risorse economiche, dell'interesse pubblico alla continuazione di produzioni militari;

si possa agire sulla variabile occupazionale per raddrizzare la difficile situazione economica a livello aziendale;

si continui ad avere risorse per investire nel settore consolidato del militare, evitando quindi di lanciarsi in ricerche e produzioni a carattere civile che in tempi medi potrebbero risultare concorrenziali

rispetto al militare, giungendo sino a rendere inevitabile una diversa allocazione delle risorse interne aziendali.

Da quanto detto finora risulta evidente che la conversione dell'industria produttrice di armamenti è un problema soprattutto di carattere politico.

È lo Stato, che fornisce le risorse economiche per la ricerca e sviluppo, che decide quale importanza dare, sia in termini politici che economici, alla difesa militare, che risulta essere il principale acquirente della « merce » armi, che può dare alcuni importanti segnali della sua volontà di elaborare una strategia che miri a mettere a fuoco soluzioni alternative di utilizzazione delle risorse destinate agli armamenti e a far in modo che queste soluzioni vengano correttamente applicate.

Il « disarmo strutturale », implicito in una prospettiva di conversione dell'industria bellica, contiene aspetti e problematiche che mettono in discussione la sicurezza nazionale e internazionale. Ne consegue che la conversione non può venire considerata indipendentemente dall'insieme delle relazioni internazionali.

Anche tali assunti confermano l'importanza della volontà politica dello Stato e dal suo desiderio di assumere misure concrete di riduzione degli armamenti e di disarmo, idonee a consolidare la sicurezza internazionale.

Ciononostante riconoscere l'aspetto politico della conversione non deve condurre a trascurare gli aspetti economici,

tecnologici, occupazionali. Piani concreti ed esperienze reali di conversione favoriranno la credibilità della « corsa al disarmo », ridurranno le tensioni internazionali, convinceranno le opinioni pubbliche ed i nostri potenziali avversari o controparti della possibilità reale di ridurre gli armamenti.

Sono appunto gli aspetti economici, tecnologici ed occupazionali che vengono affrontati da questa proposta di legge.

All'articolo 1 si individua la necessità della predisposizione di un piano decennale di conversione, individuando i settori produttivi su cui intervenire e gli interventi di riqualificazione del personale.

L'articolo 2 istituisce un'apposita Commissione per la conversione, con il compito di entrare nel dettaglio del piano decennale, sia a livello di azienda che di periodo temporale, oltre a realizzare un osservatorio permanente dell'attività produttiva impegnata nella costruzione di materiali di armamento.

L'articolo 3 stabilisce le risorse finanziarie necessarie per la conversione, mentre l'articolo 4 specifica le misure protettive a favore degli occupati nel settore, sia nel caso che compiano scelte di « obiezione alla produzione militare » sia nel caso in cui si rendano necessarie misure di cassa integrazione a protezione del salario.

L'articolo 6, infine, stabilisce i tempi e i modi per la presentazione al Parlamento di un rapporto inerente alle risorse impiegate per la difesa ed alle possibilità di passaggio ad un modello di difesa sempre meno aggressivo ed armato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, del commercio con l'estero e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, dispone un piano decennale per la conversione dell'industria produttrice di materiali di armamento al fine di:

a) contribuire alla conversione dalle produzioni di armamenti a produzioni civili garantendo continuità occupazionale;

b) contribuire alla conversione delle aziende e dei settori produttivi di armamenti colpiti da eventuali divieti di esportazione.

2. Il piano di conversione di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'individuazione dei settori e delle produzioni civili che, per criteri di priorità nelle scelte strategiche di sviluppo del paese e per possibilità di attivazione con i minori costi e con i massimi risultati, possono sostituire corrispondenti produzioni di materiali di armamento;

b) la quantificazione annuale delle risorse necessarie per tali riconversioni e la stima annuale degli investimenti previsti;

c) gli interventi di riqualificazione del personale reimpiegabile nelle nuove attività e quelli di collocazione in altra attività del personale eventualmente non reimpiegabile.

ART. 2.

(Commissione per la conversione).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione per la conversione dell'industria di materiali di armamento.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un rappresentante ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e da due esperti nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Commissione per la conversione dell'industria di materiali di armamento provvede a:

a) realizzare un osservatorio permanente sulla struttura dell'attività produttiva impegnata nella costruzione di materiali di armamento;

b) predisporre piani per la conversione con particolare riferimento agli indirizzi, alle metodologie, alle possibilità economiche e tecniche più adeguate per ciascun tipo di produzione di materiali di armamento al fine di consentire, col minor costo possibile e con la più alta possibilità di sbocchi di mercato, il passaggio a produzioni civili;

c) elaborare programmi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il reimpiego del personale in attività di produzione non militare;

d) fornire supporto tecnico, informativo e di indirizzo alle regioni, agli enti

locali ed alle aziende interessati a piani o interventi di conversione dell'industria di materiali di armamento.

ART. 3.

(Fondo per la conversione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per la conversione dell'industria produttrice di materiali di armamento.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e può finanziare mutui agevolati, contributi sugli interessi e contributi diretti alle imprese per l'attuazione di piani di conversione, parziale o totale, da produzione di materiali di armamento ad altro tipo di produzioni.

3. Il Fondo è alimentato con un contributo dell'1 per cento del fatturato annuo della produzione. Le modalità di versamento di tale contributo sono fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Misure per gli addetti).

1. Gli addetti a imprese impegnate nella produzione di materiali di armamento che dichiarino all'azienda in cui sono impiegati e al corrispondente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, per motivi di coscienza, di non volere più proseguire nella loro attività nelle predette produzioni, qualora non fosse possibile trovare un impiego in altro settore produttivo della stessa azienda, e in aziende dello stesso gruppo, hanno il diritto alla corresponsione del

trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. I lavoratori di cui al presente articolo sono ammessi, con priorità, ai corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed ai benefici di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3. I lavoratori che, sulla base del piano di conversione di cui all'articolo 1, si vengano a trovare parzialmente o totalmente inattivi in conseguenza del processo di conversione, hanno la loro retribuzione coperta da apposito trattamento di integrazione salariale fino ad un loro reimpiego.

ART. 5.

(Commissione per la conversione civile delle strutture militari e per il disarmo).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione per la conversione civile delle strutture militari e per il disarmo, presieduta da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da: un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, uno designato dal Ministro della difesa, uno designato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro, uno designato rispettivamente dagli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti indicati dalle associazioni più impegnate sui problemi della pace.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione per la conversione civile delle strutture militari e il disarmo si può avvalere di collaborazioni internazionali e di ricerche condotte da strutture universitarie o da altri enti pubblici.

ART. 6.

(Rapporto annuale).

1. Ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1993, la Commissione per la conversione civile delle strutture militari e per il disarmo presenta al Parlamento una propria relazione sui seguenti argomenti:

a) analisi dettagliata delle spese nazionali per la difesa in rapporto alla spesa complessiva dello Stato per l'anno corrispondente;

b) analisi dei programmi di ricerca, sviluppo, produzione ed acquisizione dei sistemi d'arma che interessano sia la marina che l'aeronautica che l'esercito;

c) valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa e individuazione di ogni possibile intervento teso a comprimere e ridurre le spese per materiali di armamento;

d) analisi del modello di difesa nazionale e individuazione dei possibili interventi tesi ad assicurare ad esso un carattere chiaramente ed esclusivamente difensivo;

e) studio sulle possibilità di sviluppo in Italia di forme di difesa civile nonviolenta capaci di consentire una riduzione dello strumento militare o una sua riconversione parziale nella prospettiva del disarmo.

2. Ogni commissario nel caso in cui non condivida uno o più punti della relazione della Commissione per la pace e per il disarmo può presentare una propria relazione di minoranza.